

SANITA': Cassazione civile, Sezione Terza, Ordinanza 23 agosto 2025 n. 23745, in Guida al Diritto n. 39 del 2025, pag. 58, con commento di Eugenio Sacchetti: *“Disco rosso per la pretesa risarcitoria estinta a seguito della nuova legge”*, pag. 62.

1. Sanità – Trasfusione ematica -Morte -Risarcimento del danno del congiunto “iure proprio” - Prescrizione -Decorrenza: dall’evento morte.

2. Sanità – Trasfusione ematica -Morte successiva alla L. n. 251/2005 -Risarcimento del danno del congiunto “iure proprio” -Prescrizione sessennale.

1. «In caso trasfusione di sangue infetto, dal quale sia derivata una malattia con esiti permanenti, l’evento morte, ove sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto “iure proprio”, ex art. 2947, comma terzo, cod. civ.».

2. “Se la morte conseguente alla patologia contratta per effetto della trasfusione si verifica dopo l’entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione sessennale per il reato di omicidio colposo».

Svolgimento del processo

1. A.A., B.B., C.C. e D.D., quali eredi di E.E., deceduta l'8.11.2008, convennero dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Salute e ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni reclamati iure proprio e iure hereditatis a causa del contagio ematico avvenuto nel 1976 presso l'ospedale di Sora, dove la loro congiunta era stata sottoposta a trasfusioni.

Con sentenza n. 870/2019, pubblicata il 14.1.2019, il Tribunale di Roma, dinanzi al quale si era costituito il Ministero della Salute contestando la domanda, dichiarava la prescrizione del diritto quanto al danno reclamato iure hereditatis.

In relazione alla domanda svolta dagli attori iure proprio il Tribunale, ritenuta la responsabilità del Ministero e accertato il nesso causale tra l'evento morte e le trasfusioni eseguite nel 1976, la accoglieva assumendo la durata decennale del termine di prescrizione. Per l'effetto, erano liquidati Euro 226.982,00 in favore di A.A., ed Euro 216.982,00, per ciascuno, in favore di C.C., B.B. e D.D.

2. La Corte d'Appello di Roma con sentenza pubblicata il 27.8.2021, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero della Salute, e in riforma parziale della sentenza impugnata, rigettava la domanda svolta e compensava le spese di lite di entrambi i gradi.

La Corte d'Appello, per quanto d'interesse ai fini del presente giudizio, dichiarava prescritto il diritto azionato sul rilievo che il decesso della E.E. era avvenuto l'8.11.2008, successivamente all'entrata in vigore della legge 251/2005, con conseguente assoggettamento del reato di omicidio colposo al

termine di prescrizione di sei anni, mentre l'atto di citazione – come la richiesta di indennizzo – era stato notificato nel 2017.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono A.A., B.B., C.C. e D.D., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ. in applicazione degli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello per individuare il termine di prescrizione del reato abbia fatto riferimento a quello previsto al momento della consumazione e non al momento della condotta, per poi inferire che, per essersi consumato il reato l'8.11.2008, l'azione per il risarcimento del danno (iure proprio) era assoggettata al termine più breve di sei anni, come ridotto dalla legge n. 251/2005. Osservano i ricorrenti che in caso di successione di leggi nel tempo rileva la condotta dell'agente in quanto nella nozione di "reato commesso" è compreso il criterio della condotta, che è il punto di riferimento temporale essenziale per garantire la "calcolabilità" delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona.

I ricorrenti fanno notare, altresì, che in base all'art. 2947, comma terzo, cod. civ. il termine di prescrizione da prendere in considerazione è quello previsto dalla legge penale vigente al momento della condotta, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall'art. 2 cod. pen. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione e non includono, invece, la questione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

2. Il motivo è infondato.

La Corte d'Appello ha richiamato la statuizione di Cass. n. 6333/2018, a mente della quale in caso di illecito costituente reato deve trovare applicazione il termine di prescrizione previsto al momento della consumazione del reato, anche nell'ipotesi di modifica disposta dal legislatore successivamente ad essa, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando a fini civilistici il principio della norma più favorevole (nella specie, si trattava del delitto di calunnia, la cui prescrizione, decennale alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della L. 251/2005 al momento del giudizio). Sulla base di tale premessa, la Corte d'Appello ha poi affermato che: "essendo il termine di prescrizione (collegato) al momento della consumazione dell'illecito avvenuto con il decesso del

dante causa (8.11.2008) – trattandosi di reato di omicidio colposo (è richiesto il danno dagli eredi iure proprio conseguente alla morte del de cuius) – (al)l'azione civile risarcitoria da reato (omicidio colposo) si applica la legge n. 251/2005 (legge Cirielli), già in vigore, non potendo farsi riferimento alla mera condotta colposa che, priva dell'evento morte, non costituisce consumazione del reato per il quale è richiesto il danno", e poi ha aggiunto "non appare per tale motivo fondata la tesi di parte di parte appellante (recte, appellata) per la quale il termine di prescrizione della legge Cirielli non si applica in quanto la condotta lesiva si sarebbe attuata prima della sua entrata in vigore". Da qui, sul presupposto che tra il dies a quo (8.11.2008, data del decesso della E.E.) e la notifica dell'atto di citazione, avvenuta nel 2017, come già la richiesta di indennizzo, fosse ormai decorso il termine di prescrizione di sei anni, il rigetto della domanda di risarcimento del danno iure proprio.

2.1. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, ai fini di cui all'art. 2947, comma terzo, cod. civ., il termine di prescrizione da prendere in considerazione è quello previsto dalla legge penale vigente alla data del fatto, a nulla rilevando eventuali modifiche successive, perché i principi stabiliti dall'art. 2 cod. pen. riguardano solo gli aspetti penali della prescrizione, e non investono il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (v., Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581, non massimata sul punto, ma espressamente in motivazione; Cass., sez. III, 27 luglio 2012, n. 13407; Cass., sez. III, 21 dicembre 2018, n. 33157, espressamente in motivazione).

Nello specifico ambito della responsabilità dello Stato in tema sorveglianza ematica è stato ripetutamente statuito che "la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, primo comma, cod. civ., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ.; in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)" (v. Cass., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7533; Cass., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28464; Cass., sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20934; Cass., sez. III, 22 agosto 2018, n. 20882 1; Cass., sez. III, 10 luglio 2023, n. 19568).

È stato, altresì, affermato, e questo rileva precipuamente ai fini del presente giudizio, che "sebbene il regime della prescrizione penale sia cambiato (L. 5 dicembre 2005, n. 251), va, tuttavia, osservato che la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, è quella prevista alla data del fatto, mentre i principi di cui all'art. 2 c.p., attengono solo agli aspetti penali, per effetto

di successioni di leggi penali nel tempo" (v., Cass. 7553/2012, cit.) e senza che rilevi che il Ministero non sia autore dell'illecito penale, dal momento che l'art. 2947 cod. civ. si riferisce indifferentemente "a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria" (v. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2017, n. 1641; Cass., sez. III, 25 luglio 2008, n. 20437; Cass., sez. III; 9 ottobre 2001, n. 12357; Cass., sez. III, 6 febbraio 1989, n. 729).

2.2. Le pronunzie finora indicate hanno riguardato fattispecie tutte connotate dalla consumazione del reato in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 251/2005. Va dunque precisato che, ferma l'affermazione secondo cui la prescrizione da considerare, ai fini civilistici di cui all'art. 2947 c.c., comma terzo, cod. civ. è quella prevista alla data del fatto (v., da ultima, Cass., sez. III, 6 dicembre 2024, n. 31378), tale deve intendersi il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria rappresentato dalla condotta, dall'evento di danno e dal nesso di causa, avuto riferimento alla struttura del fatto di reato, che nel caso di omicidio colposo si consuma al momento del decesso, trattandosi di reato di evento. Giacché per questo reato, in base all'art. 157 cod. pen., come riformato dalla L. n. 251/2005, il termine di prescrizione è stato ridotto da dieci a sei anni, per essere prevista per esso la pena massima di cinque anni di reclusione, per i fatti illeciti integranti reato verificatisi dopo l'entrata in vigore della predetta legge – come nel caso di specie – si applica ai fini dell'azione civile il più lungo termine previsto dalla legge penale, ma esso è ridotto nella durata, nel caso di fattispecie corrispondente all'omicidio colposo, da dieci a sei anni.

2.3. L'art. 252, comma primo, disp. att. cod. civ. regola gli effetti della riduzione per legge di un termine di prescrizione. Questa norma, sebbene dettata per disciplinare gli effetti dei nuovi termini di prescrizione introdotti dal codice civile, è stata ritenuta espressione di un principio generale (applicabile, dunque, a qualunque ipotesi di ius superveniens che abbrevi un termine di prescrizione) sia dalla Corte costituzionale (Corte cost., 3 febbraio 1994 n. 20), sia dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., 7 marzo 2008, n. 6173).

L'art. 252, comma primo, come interpretato dalle decisioni appena ricordate, detta due regole. La prima regola è che, quando una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello previsto anteriormente, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti prima dell'entrata in vigore della nuova legge, con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultima. La seconda regola, che pone un'eccezione alla prima, è che il termine di prescrizione introdotto dalla legge posteriore non s'applica, se ha per effetto di prolungare la scadenza del termine previgente già in corso.

L'art. 252 disp. att. cod. civ., in definitiva, fissa il principio per cui dall'entrata in vigore d'una legge abbreviatrice d'un termine di prescrizione in corso, s'applicherà "il minor termine" tra quello nuovo e quel che residua del termine originario (v., Cass., sez. III, 23 dicembre 2023, n. 35571, espressamente in motivazione).

Va da sé, come si chiarirà infra, che l'applicazione della norma suppone che un termine di prescrizione del diritto sia, al momento dell'entrata in vigore della nuova norma, "in corso". Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel.) preclude alla legge successiva di disciplinare il fatto o l'atto generatore d'un rapporto già avvenuto o compiuto prima dell'entrata in vigore di esso, ma non di disciplinare gli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, secondo la nota teoria dei facta praeterita (v., Cass., sez. III, 3 aprile 1987, n. 3231; più di recente, Cass., sez. 6-II, 5 novembre 2021, n. 32027; sez. lav., 13 ottobre 2016, n. 20680). E le norme sulla prescrizione rientrano tra quelle che disciplinano non il fatto costitutivo, bensì gli effetti di esso; pertanto, esse si applicano anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente purché ancora pendenti, per tali intendendosi quelli nei quali non siano decorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge precedente. Infatti, la norma che stabilisce la durata del termine di prescrizione di un diritto è, rispetto alle norme previgenti, norma sopravvenuta che disciplina non il fatto costitutivo di quel diritto, ma il termine di durata del suo possibile esercizio (v., sempre, Cass. 35571/2023).

2.4. Per individuare quale sia il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie oggi in esame occorre dunque far riferimento alla legge vigente al momento in cui l'evento si è verificato, per essere questo il momento della consumazione del reato. Nel caso di specie, il danno evento non è la lesione conseguente alle trasfusioni del 1976, ma la morte risalente al 2008, e in quel momento la legge 251/2005 era già in vigore con la conseguente riduzione del termine di prescrizione per l'omicidio colposo a sei anni, a decorrere dal giorno della morte.

Conclusivamente, il reato di omicidio colposo, il cui evento di danno non costituisce un mero aggravamento della lesione determinata dalle trasfusioni del 1976, ma un evento a sé stante, con conseguente decorso da esso del relativo termine di prescrizione (v. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 580; Cass., sez. III, 3 aprile 2009, n. 8156; Cass., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7139), si è consumato in epoca successiva all'entrata in vigore della novella dell'art. 157 cod. pen., sì che non è possibile parlare di applicazione retroattiva della legge penale di determinazione del termine di prescrizione del reato, quanto di applicazione della legge vigente al momento del fatto, ossia della consumazione del reato di omicidio colposo.

La Corte d'Appello, fermo restando che in questa sede non è in discussione il dies a quo della prescrizione - a decorrere dal decesso della E.E. - nel pervenire alla sua decisione si è uniformata ai su indicati principi di diritto, là dove ha ritenuto applicabile il più ridotto termine di prescrizione del reato di omicidio colposo per effetto della legge 251/2005, così riformando la decisione del Tribunale, che aveva accolto, invece, la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dai ricorrenti, correttamente facendo riferimento al termine di prescrizione vigente al momento del fatto.

Il motivo è pertanto rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:

"In caso trasfusione di sangue infetto, dal quale sia derivata una malattia con esiti permanenti, l'evento morte, ove sopravvenuto in derivazione causale dalla trasfusione, costituisce non un semplice aggravamento della patologia contratta, ma un evento a sé stante, dal quale decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dal congiunto "iure proprio", ex art. 2947, comma terzo, cod. civ.";

"Se la morte conseguente alla patologia contratta per effetto della trasfusione si verifica dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005, al risarcimento del danno iure proprio per la perdita del congiunto si applica il termine di prescrizione sessennale per il reato di omicidio colposo".

3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2946 cod. civ.

I ricorrenti si dolgono per l'errato richiamo dell'art. 2947, comma terzo, cod. civ., data la natura contrattuale della responsabilità del Ministero convenuto per la violazione degli obblighi di vigilanza ex art. 1176 cod. civ., poiché anche a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale esso ha conservato una posizione preminente nell'organizzazione del sistema di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue, nonché dei suoi derivati. In ogni caso, stante la pacifica natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera, "nulla osta a qualificare simmetricamente di natura contrattuale la responsabilità del vertice amministrativo in materia sanitaria, cioè del Ministero della Salute".

3.1. Il motivo è inammissibile.

Quand'anche fosse possibile superare il rilievo della novità della censura, in quanto la questione della violazione del termine di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. è stata posta dai ricorrenti senza precisare se nel corso del giudizio il diverso inquadramento in termini contrattuali della dedotta responsabilità a carico del Ministero fosse stato già prospettato, nondimeno il motivo è inammissibile per violazione del principio del giudicato.

Infatti, il giudice ha la facoltà di qualificare come contrattuale o aquiliana la domanda di risarcimento del danno, a prescindere dall'inquadramento adottato dall'attore e alla sola condizione di non porre a fondamento della propria diversa qualificazione fatti non ritualmente dedotti in giudizio, fermo restando il necessario coordinamento di tale potere con le regole sulla formazione del giudicato (v., Cass., sez. III, 18 luglio 2008, n. 19938).

Da ciò discende che alla mancata specifica impugnazione della statuizione adottata dal giudice di merito - anche implicitamente ai fini della prescrizione - sulla natura, contrattuale o extracontrattuale, del titolo di responsabilità del convenuto, consegue il passaggio in giudicato, sul punto, della sentenza, non potendo il giudice dell'impugnazione, in conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello, qualificare autonomamente e diversamente tale titolo, al fine di ritenere in ipotesi

applicabile un diverso termine prescrizionale (v. Cass., sez. III, 16 novembre 2020, n. 25864; 8 novembre 2006, n. 23871).

I ricorrenti non hanno rappresentato né di aver prospettato in primo grado l'inquadramento contrattuale della responsabilità del Ministero, né di aver impugnato quello operato dal Tribunale (l'appello svolto dal Ministero ha investito solo la questione del termine di prescrizione da reato), sì che sul punto si è formato il giudicato, non potendo dolersi, pertanto, per la prima volta in sede di legittimità del mancato incasellamento della propria domanda nell'ambito della responsabilità contrattuale, se tale decisione non abbia formato oggetto di gravame.

4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, deve essere disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti e del loro dante causa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 18 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2025.